



9.3 *Persona fisica o giuridica che realizza un impianto fotovoltaico nell'ambito di un'attività commerciale*

La fattispecie in esame riguarda sia i soggetti per i quali la produzione di energia tramite un impianto fotovoltaico costituisce l'oggetto principale dell'attività commerciale svolta, sia i soggetti che esercitano una diversa attività commerciale e che utilizzano prioritariamente l'energia prodotta nell'ambito di tale attività, cedendo l'energia eventualmente prodotta in eccesso.

Per tali soggetti la tariffa incentivante costituisce sempre un contributo in conto esercizio fiscalmente rilevante.

In tale circostanza, l'impianto realizzato viene ad assumere la qualifica di bene strumentale e quale bene relativo all'impresa (al pari di un qualsiasi altro bene) parteciperà alla determinazione del reddito d'impresa sia dal lato dei componenti negativi, sotto forma di quote di ammortamento, sia da quello dei componenti positivi. Nell'ambito di tali componenti positivi vanno inclusi sia la tariffa incentivante, sia i ricavi derivanti dalla vendita dell'energia.

Dal punto di vista tributario, analogamente a quanto in precedenza precisato, si determina la seguente situazione:

a) Tariffa Incentivante

a.1) I.V.A.: i contributi spettanti a titolo di tariffa incentivante, sono esclusi dal campo di applicazione IVA per mancanza del presupposto oggettivo (vedi paragrafo 6).

a.2) I.I.D.D.: i contributi spettanti a titolo di tariffa incentivante, concorrono interamente alla determinazione del reddito d'impresa come

contributo in conto esercizio.

a.3) IRAP: la tariffa incentivante rileva interamente anche ai fini IRAP, sempre come contributo in conto esercizio.

a.4) Ritenuta del 4 per cento – Art. 28 del DPR n. 600 del 1973: la tariffa incentivante percepita è interamente da assoggettare alla ritenuta del 4 per cento di cui all'articolo 28 del DPR n. 600 del 1973.

b) Ricavi derivanti dall'attività di vendita dell'energia

Ai fini delle II.DD., dell'IRAP e dell'IVA valgono le medesime considerazioni svolte per le cessioni di energia derivanti dall'utilizzazione di impianti di potenza fino a 20 kw che non risultano posti al servizio dell'abitazione o della sede dell'utente [(vedi paragrafo 9.2.1.2 lettera b)]. Conseguentemente i ricavi della cessione dell'energia concorrono come componenti positivi di reddito alla determinazione della base imponibile sia ai fini IRES che ai fini IRAP e sono da assoggettare ad IVA. L'impianto utilizzato costituisce bene strumentale all'attività e gli ammortamenti del relativo costo sono deducibili.

c) Iva assolta all'atto dell'acquisto o realizzazione del bene

Per quanto riguarda l'IVA assolta all'atto dell'acquisto o realizzazione del bene, la stessa è detraibile ai sensi dell'articolo 19 del DPR n. 633 del 1972.

